

Doc. **XLVIII**
n. **5**

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

R E L A Z I O N E

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE
ALLE LEGGI APPROVATE DAL PARLAMENTO NEL QUADRIMESTRE
GENNAIO-APRILE 2007**

(Articolo 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 2007

PAGINA BIANCA



La

Corte dei Conti

N.23/CONTR./R.Q./07

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Tullio	LAZZARO
Presidenti di sezione:	dott.	Danilo	DELFINI
	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Rosario E.	BALDANZA
	dott.	Giuseppe S.	LAROSA
Consiglieri:	dott.	Antonio	DE TROIA
	dott.	Luigi	MAZZILLO
	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Tommaso	D'AMBROSIO
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Pietro	RUSSO
	dott.	Renzo	LIBERATI
	dott.	Giovanni	COPPOLA
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Vincenzo	GUIZZI
	dott.	Enrico	FLACCADORO
	dott.	Giorgio	CANCELLIERI
dott.	Antonio	MEZZERA	
dott.	Vincenzo	PALOMBA	
dott.	Cinzia	BARISANO	

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2007, il relatore dott. Paolo NERI;

ha approvato la

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2007

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) idem, in relazione alla natura della spesa (corrente o di investimento);
- 5) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 6) 23 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



Depositato in segreteria il 17 LUG. 2007


PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 18 LUG. 2007

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Fusco



Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2007

1. Le leggi di spesa

Anche il quadrimestre in esame, come già i due precedenti, è stato caratterizzato dalla pubblicazione di un numero di leggi decisamente esiguo, almeno in rapporto agli analoghi periodi degli anni precedenti,

Oltre che a fattori contingenti, il fenomeno è legato in larga misura alla sempre maggiore concentrazione di misure espansive nella legge finanziaria e nei provvedimenti collegati, misure che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa.

Nel periodo gennaio – aprile sono state infatti pubblicate soltanto 11 leggi, tutte d'iniziativa governativa: di esse, sette provvedono alla conversione di decreti-legge ed una alla ratifica di un trattato internazionale.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 23 schede allegate, le leggi che determinano conseguenze di carattere finanziario ammontano ad otto, cinque delle quali di conversione di decreti-legge.

La complessiva incidenza sul saldo netto da finanziare di queste leggi è pari, nell'arco del bilancio triennale 2007/2009, a circa 1.566 milioni di euro, importo derivante in larga misura (oltre 1.050 milioni) dalla legge n. 38 del 29 marzo, di conversione del decreto-legge n. 4/2007, che provvede al rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Complessivamente, circa i quattro quinti degli oneri sopra indicati sono contenuti nelle leggi di conversione, sia per effetto di norme di spesa previste fino dall'origine, sia soprattutto per l'inserimento di ulteriori

disposizioni di spesa conseguenti all'approvazione di emendamenti presentati nel corso del procedimento di conversione.

Si conferma così la tendenza – manifestatasi nei quadrimestri più recenti e sui cui effetti negativi sulla legislazione di spesa la Corte ha più volte richiamato l'attenzione – a concentrare la parte più significativa della legislazione stessa in provvedimenti d'urgenza.

Oltre all'inserimento, nel corso del procedimento di conversione, di disposizioni di spesa ulteriori o sostitutive di quelle previste nel testo originario ed alla conseguente mancanza o insufficienza di notizie soprattutto sui criteri di quantificazione degli stanziamenti, nel quadrimestre in esame, come risulta dalle pagine che seguono, si sono riscontrati alcuni aspetti problematici soprattutto in complessi normativi dichiarati finanziariamente neutri per i quali sarebbe stato opportuno disporre almeno un monitoraggio degli andamenti effettivi.

Come già in passato, non mancano inoltre vistosi esempi di proliferazione di norme in tale sede: ciò vale sia per la legge n. 40, di conversione del decreto-legge n. 7, oggetto di importanti e complesse modificazioni ed integrazioni, ed ancor più per la legge n. 17, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006: quest'ultimo constava infatti di sei articoli per complessivi ventinove commi, passati nella legge di conversione a ventinove articoli per complessivi settantatre commi.

Proprio al termine dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 300, il Presidente della Commissione bilancio della Camera ha rilevato che "la Commissione giunge all'espressione del parere con numerose difficoltà a causa di un insufficiente lavoro istruttorio da parte del Governo" e il Presidente della Commissione bilancio del Senato ha espresso il disagio di tutta la Commissione per la ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento ed in particolare della

Commissione bilancio, ciò che ha reso "molto difficile un esame approfondito di temi che richiederebbero tempi di esame assai più congrui".

La ripartizione tra i singoli esercizi dell'indicato importo di 1566 milioni di euro è la seguente: circa 1.191 milioni afferiscono al 2007, circa 231 al 2008 e circa 144 al 2009. La quota di spese permanenti è pari soltanto a circa 140 milioni di euro: si verifica così in misura molto contenuta il fenomeno di irrigidimento dei futuri bilanci, tanto più che non vi sono casi di utilizzazione delle tecniche dei limiti di impegno, né altri casi di stanziamenti di carattere pluriennale.

Si espongono qui di seguito le osservazioni della Corte su taluni problemi inerenti le conseguenze finanziarie delle leggi pubblicate nel quadrimestre, con particolare riguardo alle tecniche di quantificazione degli oneri ed alle modalità della loro copertura.

1) Legge n. 1 dell'11 gennaio – Disposizioni in materia di esami di Stato ..., ecc.

La legge reca disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e contiene una delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università. Gli oneri – tutti di carattere permanente – consistono essenzialmente (138 milioni di euro annui, di cui circa 40 già iscritti in bilancio sulla base della normativa precedente, che viene totalmente innovata) nei compensi ai presidenti e ai componenti delle commissioni d'esame e in piccola parte (5 milioni annui) in incentivi – rimessi alla legislazione secondaria – finalizzati a risultati di eccellenza degli studenti.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento è complessivamente accurata, ma il numero delle commissioni preso a base della quantificazione degli oneri ha carattere parzialmente presuntivo, in quanto comprende anche, oltre alle classi terminali dei corsi di istruzione secondaria superiore statali, anche quelle

degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti – il cui numero non è stato precisato -, nonché “le commissioni eventualmente da costituire per l’esame dei candidati esterni in caso di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio” (come da documentazione depositata dal Governo il 19 dicembre 2006 in Commissione bilancio Camera).

Lo stanziamento è comunque formulato in termini di tetto di spesa, in recepimento di condizione posta ai sensi dell’art. 81 Cost. dalla Commissione bilancio del Senato.

La copertura è operata in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Piano programmatico della funzione tutoriale (art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004), le cui risorse erano già confluite nel Fondo a favore del personale del comparto scuola, e in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del Piano programmatico di interventi finanziari nella scuola (art. 1 comma 130 della legge finanziaria 2005).

In entrambi i casi, la relazione tecnica non contiene alcuna indicazione né sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente, né sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti o addirittura di utilizzare le risorse stesse a copertura degli oneri del contratto per il personale della scuola.

Come ripetutamente osservato dalla Corte, in molti casi le risorse allocate nei vari Fondi iscritti in bilancio sembrano aver assunto la valenza di disponibilità di riserva a copertura di future finalità e non di stanziamenti rapportati ad esigenze già individuate.

2) Legge n. 9 dell'8 febbraio - *"Interventi per la riduzione del disagio abitativo per determinate categorie sociali"*.

La quantificazione degli oneri recati dalla legge, consistenti in benefici fiscali per i proprietari degli immobili interessati alla sospensione delle procedure esecutive di rilascio, è operata sulla base di dati risalenti al 2003, nonostante la disponibilità di dati più aggiornati sulla cui base si evidenzerebbe un aumento delle richieste di esecuzione di sfratti tale da determinare una possibile sottostima del minor gettito previsto (63 milioni di euro).

In relazione alla natura largamente presuntiva della quantificazione stessa, è presente una clausola di salvaguardia che fa riferimento sia alla procedura di cui all'art. 11 ter comma 7 della legge di contabilità sia a quella di cui all'art. 11 comma 3 lett. i-quater della legge medesima (concernenti rispettivamente l'adozione di misure correttive in corso d'esercizio o in sede di legge finanziaria).

Alla copertura dell'onere si provvede mediante conservazione nel conto dei residui e versamento in apposita contabilità speciale di tesoreria dell'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 comma 4 della legge 156/2005 (premio di concentrazione per talune categorie di imprese).

Tale copertura presenta aspetti non conformi alla vigente disciplina contabile, i più rilevanti dei quali sono stati posti a base del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato in data 6 febbraio 2007.

Si tratta in particolare della mancata compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento sul 2008 della conservazione in conto residui delle somme indicate a copertura del provvedimento e del fatto che il procedimento amministrativo per l'iscrizione dei residui stessi nel bilancio 2007 non risulta completato alla data di promulgazione della legge.

A quest'ultimo riguardo, risulta comunque consegnato agli atti della Commissione bilancio Senato una lettera del Ministro dell'economia e della finanze nella quale viene confermato l'impegno a mantenere la conservazione dei residui per l'anno 2007.

Si rileva inoltre che la disposta copertura determina non soltanto una deroga al (peraltro più volte derogato) principio di annualità di bilancio, ma anche una ulteriore deroga alle norme di contabilità, in quanto somme di competenza 2006 non impegnate nell'anno stesso e pertanto destinate a fine esercizio all'invio in economia vengono conservate nel conto dei residui con una disposizione di legge del febbraio dell'anno successivo.

Va sottolineato poi che le risorse utilizzate a copertura di oneri correnti sono di conto capitale: non si ritiene al riguardo condivisibile quanto affermato nella documentazione depositata dal Governo presso la Commissione bilancio Camera in data 13 dicembre 2006 circa la diversa connotazione che le risorse stesse assumerebbero per effetto del loro versamento nella contabilità speciale di tesoreria appositamente istituita. Permangono infatti comunque sia la connessa dequalificazione della spesa sia il fatto che una copertura in senso stretto è prevista nella legge finanziaria soltanto per gli oneri di natura corrente.

Si osserva infine che la relazione tecnica è come di consueto priva di qualsiasi indicazione circa l'effettiva libertà delle risorse utilizzate a copertura: l'unica notizia al riguardo si ricava così dalla sopraindicata documentazione governativa attraverso una locuzione non propriamente assertiva ("si ritiene che l'utilizzo ... non pregiudichi la realizzazione degli interventi da attuare a legislazione vigente").

3) *Legge n. 15 del 23 febbraio – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 297/2006, recante disposizioni per il recepimento di direttive e decisioni comunitarie.*

La legge contiene modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed a quello delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, corredate di espressa clausola di invarianza finanziaria su cui non si ha nulla da osservare. Essa prevede poi la costituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani, con contemporanea soppressione dell’Agenzia nazionale italiana gioventù, le cui dotazioni finanziarie, strumentali e di personale vengono trasferite al nuovo ente.

Oltre a tali risorse, la costituzione della nuova Agenzia, secondo la relazione tecnica, comporta effetti di ulteriore spesa per circa 1,2 milioni di euro annui, la metà dei quali dovrà pervenire attraverso finanziamenti comunitari e l’altra metà (600.000 euro annui) è stanziata dalla legge in oggetto.

Alla copertura dell’onere – di carattere permanente – si provvede per il triennio 2007/09 in parte mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche giovanili (art. 19 comma 2 della legge 248/2006) ed in parte mediante riduzione di quella relativa al Fondo per le politiche sociali come determinata dalla tab. C della legge finanziaria 2007 (art. 20 comma 8 della legge 328/2000). A decorrere dal 2010, la determinazione dell’intero finanziamento è rinviata alla tab. C allegata alla legge finanziaria.

Premesso che anche nel caso in esame la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa le finalità originarie e l’eventuale presenza di programmi di spesa relativi alle risorse così acquisite, si osserva che l’utilizzazione della tab. C a copertura di oneri permanenti di carattere rigido – come le spese di personale e di apparato cui la nuova Agenzia dovrà comunque far fronte – si pone in contrasto con l’essenziale carattere di modulabilità degli stanziamenti allocati nella tabella stessa.

4) Legge n. 17 del 26 febbraio - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 300/2006, recante proroga di termini.

La legge contiene una lunga serie di disposizioni di proroga di termini relativi ai settori più vari, la maggior parte delle quali introdotte nel corso del procedimento di conversione. Le norme originarie sono corredate di relazione tecnica, mentre, tra gli emendamenti, una relazione tecnica è stata trasmessa soltanto per quello (art. 3 -quater comma 2) relativo alla definizione dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

Nonostante i chiarimenti forniti dal Governo nelle Commissioni Bilancio, restano perplessità circa l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni dell'art. 1 comma 1 (spese di personale docente e non docente universitario), dell'art. 1 comma 6-septies (comandi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), su cui la Commissione bilancio Senato aveva espresso parere contrario, non recepito, dell'art. 3-quater comma 2, già citato, dell'art. 3-quinquies (riapertura dei termini per agevolazioni in zone colpite da calamità) e dell'art. 6 comma 8-octies (differimento dei termini di applicazione del patto di stabilità interno per le quattro province di recente istituzione della regione Sardegna).

I nuovi oneri formalmente recati dal provvedimento, complessivamente di modesto importo, trovano in parte copertura attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (come di consueto, senza che siano fornite indicazioni sulle risorse utilizzate) ed in parte a carico degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali.

Tra questi ultimi, qualche perplessità è destata dall'art. 3-quater comma 1, che dispone la proroga di tre anni dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni fiscali da parte di soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 in Piemonte.

Qui, pur trattandosi con tutta evidenza di diritti soggettivi, lo stanziamento è formulato come tetto di spesa; così, da un lato non è prevista la clausola di salvaguardia, e dall'altro non sono neppure indicati eventuali criteri di gradualità nel soddisfacimento dei diritti soggettivi in relazione all'entità dello stanziamento.

Non si riesce inoltre a comprendere il periodo di riferimento della norma: dalle locuzioni utilizzate sembrerebbe infatti trattarsi di un onere di carattere permanente, circostanza questa smentita dalla natura temporanea della disposizione sostanziale. Sembra pertanto debba ritenersi che l'onere possa estendersi oltre il triennio, ma comunque non oltre il completamento delle finalità della norma.

Si osserva infine che alla proroga di tre anni per la realizzazione di interventi a favore del Comune di Pietrelcina si accompagna un onere di 1,5 milioni di euro annui, coperti a carico di un accantonamento di parte capitale: nessuna indicazione viene però fornita sulla destinazione di tali risorse che possa consentire di valutare l'effettiva destinazione delle risorse stesse a spese di investimento.

5) Legge n. 40 del 2 aprile – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 7/2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Il testo del decreto legge originario ha subito profonde modifiche ed integrazioni nel corso della discussione parlamentare.

Considerato che la legge di conversione contiene una serie di norme che incidono con caratteri diversi su numerosi settori di attività, non appare possibile formulare al riguardo osservazioni con carattere di unità: si espongono pertanto qui

di seguito i profili problematici sotto il profilo finanziario derivanti, ad avviso della Corte, dalle seguenti disposizioni:

a) l'art. 1 stabilisce il duplice divieto per gli operatori della telefonia mobile di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate e di fissare limiti temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato.

Secondo la relazione tecnica, tali disposizioni non comportano alcun effetto sulla finanza pubblica; il Governo ha inoltre sostenuto, in sede di Commissione bilancio Camera, che i divieti non determineranno una diminuzione di gettito in considerazione della elevata elasticità della domanda e del fatto che presumibilmente essi risulteranno irrilevanti ai fini degli importi complessivamente pagati dai consumatori per l'acquisto delle carte prepagate.

Premesso che le dimensioni finanziarie derivanti dalle disposizioni in esame sono di grande rilievo, in quanto tra contributi di ricarica e scadenza dell'utilizzo della carte prepagate i ricavi dei gestori si avvicinano ai 2 miliardi di euro annui al netto dell'IVA, si osserva che dalle disposizioni stesse deriva un effetto sostanzialmente diretto di perdita di gettito per la secca diminuzione degli introiti dei gestori. Il recupero del precedente livello di introiti o addirittura il suo incremento – come ipotizzato dal rappresentante del Governo –, connesso com'è a modifiche tariffarie e/o ad ampliamenti del mercato, appare eventuale e difficilmente quantificabile, e destinato comunque ad essere ottenuto in tempi non brevi.

In conclusione, si ritiene che sarebbe stato opportuno agire con maggiore prudenza e predisporre una copertura di una parte del minor gettito almeno per un periodo temporalmente definito in attesa del manifestarsi degli effetti espansivi ascritti alla nuova normativa, per l'accertamento dei quali avrebbe dovuto prevedersi un apposito monitoraggio.

Si segnala infine che effetti indiretti di perdita di gettito, anche se di minor rilievo, connessi alla minore redditività dei settori interessati sono prevedibili anche in relazione alle misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, previste dall'art. 5, ed in relazione alla soppressione delle penali stabilite dalle banche e dagli altri istituti di credito in caso di estinzione anticipata totale o parziale dei mutui immobiliari di cui all'art. 7.

b) L'art. 2 dispone che i gestori della rete stradale ed autostradale provvedano a fornire una serie di informazioni agli utenti attraverso dispositivi già esistenti ed attraverso l'installazione di nuovi, nonché la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia.

La norma stessa (comma 3) prevede che questi ultimi adempimenti siano effettuati senza oneri aggiuntivi "per il bilancio pubblico", locuzione imprecisa che sembra comunque riferirsi al più vasto aggregato della finanza pubblica.

In tale ambito va però tenuto conto che tra i concessionari è presente anche l'ANAS, per cui eventuali maggiori oneri a suo carico sono suscettibili di incidere sui conti della P.A.

c) L'art. 5 comma 3 prevede la realizzazione di un servizio informativo presso il Ministero dello sviluppo economico che consenta al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione.

La relazione tecnica afferma genericamente, nei riguardi dell'art. 5 nel suo complesso, che le norme in esso contenute non hanno alcun riflesso sulla finanza pubblica. Il rappresentante del Governo, in sede di Commissione bilancio Camera, ha fatto presente che non è in realtà prevista la costituzione e la gestione di un nuovo sistema informativo, in quanto verrebbero utilizzate anche dati esistenti e

all'attuazione delle disposizioni si provvederebbe nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Si ritiene al riguardo che l'obbligo di utilizzare le risorse sopraindicate avrebbe dovuto essere statuito nel testo legislativo.

d) L'art. 9 prevede procedure semplificate per l'assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per la nascita delle imprese e, tra l'altro (comma 10), al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico, la rideterminazione della misura dell'imposta di bollo nel rispetto del vincolo di invarianza del gettito.

A quest'ultimo riguardo, non appare chiaro attraverso quali modalità possa essere realizzata la disposta invarianza, considerato che gli oneri derivanti dall'agevolazione prevista sono destinati ad accrescersi nel tempo per effetto della progressiva riduzione delle domande in formato cartaceo, riduzione che rappresenta uno dei principali obiettivi della norma.

Va inoltre rilevato che, almeno nel periodo di coesistenza tra il sistema attuale e quello previsto dalla disposizione in esame, potrebbero sorgere oneri aggiuntivi di carattere amministrativo per l'introduzione dei nuovi procedimenti operativi a fianco di quelli già esistenti: su tale questione la relazione tecnica non fornisce elementi, limitandosi ad affermare che la nuova normativa non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, consentendo invece una razionalizzazione e un risparmio per i privati e per le amministrazioni.

Conseguentemente, il testo della norma – a parte la clausola d'invarianza di gettito per l'imposta di bollo – non contiene alcuna disposizione circa l'obbligo di provvedere ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

e) L'art. 13 commi da 1-bis a 1-sexies dispone il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici e professionali e l'attivazione di collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali. Il successivo comma 2 prevede la costituzione con il concorso delle regioni di un politecnico professionale di natura consortile e dotato di propri organi.

Sia nell'uno che nell'altro caso è espressamente disposto l'obbligo di provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In mancanza dei necessari chiarimenti sulle modalità di attuazione, sussistono peraltro al riguardo dubbi sull'effettiva possibilità che si possa provvedere a costo zero, sia con riguardo al potenziamento degli istituti ed alle attività di laboratorio, "stage" e tirocinio di cui ai commi 1-bis e 1-ter, sia soprattutto con riguardo alla costituzione dei politecnici-professionali, che sembrano comportare nuovi oneri di impianto e di funzionamento.

f) L'art. 13 commi da 3 a 8 introduce una parziale defiscalizzazione ai fini delle imposte dirette per le erogazioni liberali in favore di istituti scolastici. Il relativo onere è valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e di 31 milioni annui a regime a partire dal 2009.

Dato il carattere eminentemente previsionale dello stanziamento, non soltanto è stata prevista, come d'obbligo, la clausola di salvaguardia, ma anche, a seguito di emendamenti, la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti da parte del Ministero della pubblica istruzione, dopo due anni di applicazione della nuova

normativa, di una relazione sull'andamento delle erogazioni e pertanto, implicitamente, sui connessi riflessi finanziari.

In effetti, è difficile formulare valutazioni in ordine alla congruità della stima, in quanto l'onere è connesso a comportamenti soggettivi influenzati dalle motivazioni più diverse; va però rilevato che attualmente tutte le erogazioni sono detraibili nel limite di un importo predeterminato, mentre parte delle nuove erogazioni (quelle effettuate da persone fisiche) saranno detraibili senza alcun limite.

Alla copertura dell'onere si provvede per il 2008 mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'art.5-ter della legge 16/2002. Si tratta di risorse relative alle spese per funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie delle istituzioni scolastiche che, secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera, risultano esistenti alla chiusura dell'esercizio 2006; sembra pertanto da ritenere, in accordo con le osservazioni del Servizio del bilancio del Senato, che si tratti dell'utilizzo del sovradimensionamento della dotazione finanziaria assegnata per il 2006 alle strutture citate ed affluita in tesoreria.

Resta il fatto che si tratta di una forma di copertura estranea alle norme di contabilità, perché non si concretizza nella formale riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa che ha determinato le disponibilità di tesoreria in questione.

Inoltre, come osservato dal citato Servizio, il meccanismo di riassegnazione all'entrata delle disponibilità stesse, se assicura la neutralità dell'operazione sotto il profilo del saldo netto da finanziare, non è atto ad escludere un impatto sugli altri saldi di finanza pubblica, in particolare sul fabbisogno e sull'indebitamento della P.A.: per questo motivo in passato analoghe disposizioni hanno previsto modalità di compensazione di tali effetti finanziari.

Non è infine fornita dimostrazione della coerenza dell'utilizzo di tali risorse con la norma (art. 1 comma 46 della legge finanziaria 2006) secondo cui a decorrere dal 2006 le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non debbono superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005.

A partire dal 2009 l'onere a regime viene coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 634 della legge finanziaria 2007 concernente l'offerta scolastica. In mancanza di relazione tecnica al riguardo, l'unica fonte di informazione sulla circostanza che tale riduzione non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente è costituita da una dichiarazione in tal senso del rappresentante del Governo in Commissione bilancio Camera.

g) L'art. 13 commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies dispone la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato S.p.A. con estensione a tutti i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con "general contractors". Dispone altresì che FS S.p.A. accerti e rimborsi gli oneri derivanti dalle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nel limite dei soli costi effettivamente sostenuti e parametrando l'indennizzo al solo danno emergente. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo deve trasmettere al Parlamento una relazione sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'attuazione di tali disposizioni.

Secondo la relazione tecnica, la revoca delle concessioni non comporta alcun onere aggiuntivo, ed anzi un rilevantissimo risparmio di spesa derivante dal confronto tra l'onere per gli indennizzi ed i costi che si sarebbero sostenuti per la realizzazione delle opere da parte dei "general contractors".

Nella nota depositata dal Governo presso la Commissione bilancio Camera, si afferma che la previsione dell'affidamento delle opere mediante procedure di gara determinerebbe una significativa contrazione dei costi complessivi a carico della finanza pubblica, di entità tale da compensare gli oneri derivanti dalla corresponsione degli indennizzi; si afferma inoltre che la revoca delle concessioni non pregiudica la disponibilità, in capo a TAV, dei progetti già predisposti e che infine i nuovi criteri per la determinazione degli indennizzi da corrispondere in presenza di revoche di atti amministrativi – sommariamente sopra indicati – sono formulati in termini tali da evitare, o quanto meno circoscrivere, il rischio che dalle revoche possa derivare un rilevante contenzioso.

Tutto ciò premesso, si rileva che appare estremamente aleatoria una valutazione *ex ante* della possibile compensazione, senza disallineamenti dal punto di vista temporale, tra gli oneri derivanti dall'obbligo di corrispondere gli indennizzi, cui potrebbero sommarsi ulteriori oneri derivanti dalla non remota possibilità che si determini un contenzioso con i concessionari, e i risparmi attesi dall'affidamento delle opere mediante gara.

Pur tenuto conto che sotto quest'ultimo profilo la nuova normativa dovrebbe contribuire ad evitare l'insorgenza di un rilevante contenzioso e pur considerate le rilevanti differenze di costi – peraltro non facilmente comparabili – tra la tratta affidata a gara europea e quelle affidate a trattativa privata, non possono pertanto non essere manifestate perplessità sia sull'entità dei risparmi ipotizzati, anche in relazione ad eventuali problemi circa l'acquisizione della proprietà dei progetti predisposti a cura dei "general contractors", sia soprattutto sulla coincidenza temporale tra oneri e risparmi.

Non risulta infine indicato quali importi siano attualmente iscritti nei conti pubblici con riferimento alle spese in questione: come osservato dal Servizio

bilancio Camera, è infatti soltanto in relazione ad una riduzione di importi già iscritti nei tendenziali della P.A. che può configurarsi un risparmio suscettibile di essere portato a compensazione dei predetti oneri.

2. I decreti legislativi

I decreti-legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente 21, di cui 2 attuativi di leggi di delega e 19 attuativi di direttive comunitarie.

A) Decreti attuativi di leggi di delega

1) Il decreto n. 303 del 29 dicembre 2006, emanato ai sensi dell'art. 43 della legge 262/2005, contiene disposizioni di coordinamento ed adeguamento dei testi unici bancario e di finanza, nonché norme in materia di personale della CONSOB.

L'unica norma di rilievo finanziario (art. 7) riguarda appunto l'istituzione della figura del vice direttore generale della CONSOB. Il relativo onere, non quantificato, viene posto a carico del "mercato di competenza" ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge finanziaria 2006, senza pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In sostanza, gli organismi oggetto dei controlli CONSOB vengono gravati di un ulteriore prelievo a copertura della nuova spesa di apparato.

2) Il decreto n. 307 del 15 dicembre 2006, emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 246/2005, disciplina il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.

Esso prevede (art. 5) la possibilità di costituire – senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato – centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero del medesimo Paese, nonché dell'area geografica di competenza dei dirigenti amministrativi.

Considerato che si tratta di eventuali accorpamenti di uffici già esistenti e che i nuovi centri dovranno avvalersi (comma 3) di adeguate risorse umane e strumentali dell'ambito di quelle già disponibili, non si ritiene che vi siano particolari osservazioni da formulare.

B) Decreti attuativi di direttive comunitarie

Si tratta, come già indicato, di 19 decreti, due dei quali (*n. 11 del 12 gennaio e n. 32 del 2 febbraio*) presentano un contenuto normativo totalmente privo di riflessi finanziari. Un terzo (*n. 50 del 2 marzo*, concernente i principi di buona pratica di laboratorio e il controllo della loro applicazione) comporta alcuni adempimenti di carattere amministrativo di modesto rilievo, che, nonostante l'assenza di una clausola di neutralità finanziaria, possono certamente rientrare nei normali compiti degli uffici competenti: si ritiene pertanto che ad essi possa effettivamente farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nell'ambito dei residui 16 decreti, un primo gruppo contiene una clausola di invarianza finanziaria formulata in termini generici, senza cioè riferimento a misure compensative o all'utilizzazione di specifiche risorse disponibili a legislazione vigente.

Un secondo gruppo contiene una o più clausole di invarianza finanziaria formulate in termini specifici, con riferimento cioè all'obbligo di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Un terzo gruppo infine prevede disposizioni produttive di oneri, espressamente quantificati e per i quali viene indicata la modalità di copertura.

Per quanto riguarda i decreti del primo gruppo, in alcuni di essi (*n. 25, 28 e 48, tutti del 6 febbraio, nonché n. 47 del 31 gennaio*) non si rinviene effettivamente alcuna norma suscettibile di riflessi finanziari. Invece, *i decreti n. 6 del 26 gennaio*

(disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e *n. 24 del 25 gennaio* (assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea) comportano per la loro attuazione alcune attività della P.A., che nel complesso appaiono comunque rientrare nei compiti già attribuiti agli organismi competenti, cui non apportano significative modifiche.

Anche i decreti del secondo gruppo non presentano nel loro complesso significativi profili di carattere finanziario: ciò vale in particolare per il decreto *n. 311 del 29 dicembre 2006* (rendimento energetico nell'edilizia), per il decreto *n. 20 dell'8 febbraio* (promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercati interno dell'energia), per il decreto *n. 22 del 2 febbraio* (strumenti di misura) e per i decreti *n. 51* (prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari) e *n. 52* (controllo delle sorgenti radioattive, ecc.), che, pur prevedendo talune attività di carattere amministrativo, concernono in sostanza una specificazione di funzioni che possono in linea di massima rientrare nella normale attività degli uffici esistenti senza richiedere pertanto ulteriori provviste di personale e di mezzi.

Qualche perplessità circa l'effettiva assenza di oneri suscita invece il decreto *n. 5 dell'8 gennaio*, relativo al diritto di ricongiungimento familiare: qui infatti le modifiche apportate alla normativa in vigore, specie per quanto concerne il ricongiungimento dei genitori di minori rifugiati, pur preso atto del numero circoscritto dei soggetti finora interessati, determinano comunque un onere aggiuntivo, per quanto presumibilmente di modesto rilievo finanziario.

I decreti che contengono disposizioni dichiaratamente onerose sono soltanto quattro, compreso il decreto *n. 26 del 2 febbraio*, relativo alla ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dalla

cui attuazione – per effetto essenzialmente dell'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, che compensa largamente le minori entrate derivanti dall'esclusione dall'accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali – deriva comunque un saldo positivo per l'erario. A tale proposito, si segnala che non è stata accolta la segnalazione della Commissione bilancio Camera circa l'opportunità di un monitoraggio volto all'eventuale riduzione dell'accisa sul gasolio usato come carburante nel caso in cui le maggiori entrate fossero risultate eccedenti rispetto a quelle necessarie per assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il decreto n. 3 dell'8 gennaio, relativo allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, prevede oneri a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie a copertura del riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno in favore dei familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo che ne richiedano il ricongiungimento.

Premesso che la norma innova la legislazione vigente essenzialmente estendendo il diritto al rilascio del permesso alla categoria dei genitori, la quantificazione dell'onere – per quanto effettuata con criteri prudenziali in relazione alla spesa storica – appare estremamente aleatoria, in quanto la spesa storica, riguardando tipologie diverse di ricongiungimenti familiari, non è molto significativa: nel caso di specie, infatti, molti soggetti anziani potrebbero essere interessati a fruire di istituti di sicurezza sociale più avanzati di quelli esistenti nei Paesi d'origine.

Il decreto in esame statuisce inoltre la riduzione da sei a cinque anni del tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato necessario per richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo e la revoca del permesso di soggiorno ai medesimi soggiornanti di lungo periodo qualora lo straniero sia assente

dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi e in altre ipotesi minori.

Secondo la relazione tecnica, la riduzione di un anno del periodo di soggiorno non amplia la platea dei destinatari e comunque i risparmi derivanti dalle revoche compenserebbero eventuali maggiori oneri. L'agevolazione sopra indicata risulterebbe pertanto a costo zero.

Tale tesi non sembra però condivisibile, in quanto la disposta riduzione determina comunque un ampliamento dei soggetti beneficiari in sede di prima applicazione e presumibilmente anche nei successivi esercizi: la norma comporterebbe pertanto oneri, non quantificati, la cui compensazione con le revoche appare incerta.

Il *decreto n. 30 del 6 febbraio*, relativo al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, presenta anch'esso notevoli difficoltà di quantificazione degli oneri, cui si è cercato di ovviare mediante una stima prudenziale. Non si è tuttavia tenuto conto né dell'ingresso della Romania e della Bulgaria, destinato ad ampliare nettamente la platea degli interessati, né del probabile incremento nel tempo del numero dei cittadini comunitari residenti in Italia.

In adesione ad apposito rilievo formulato dalla Commissione bilancio della Camera, si è comunque provveduto ad inserire nel testo la necessaria clausola di salvaguardia.

Infine, i criteri di quantificazione degli oneri recati dal *decreto n. 49 del 6 febbraio*, relativo al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non appaiono del tutto congrui: infatti, non soltanto i dati presi a base per la valutazione degli oneri risalgono al periodo di imposta 2000, ma, nonostante la distribuzione di dividendi costituisca una tipologia di reddito soggetta

a grandi oscillazioni, i dati utilizzati si riferiscono ad un unico esercizio, con i possibili conseguenti effetti distorsivi sulla quantificazione effettuata.

Nonostante l'inevitabile margine di aleatorietà delle ipotesi prese a base della quantificazione stessa e gli ulteriori elementi di incertezza connessi a quanto sopra osservato, ed in contrasto con le stesse affermazioni della relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto sono configurati in termini di limite di spesa. La clausola di copertura non è stata conseguentemente corredata da una esplicita clausola di salvaguardia, escludendo così anche il monitoraggio dell'andamento delle minori entrate.

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

Articolo 3 comma 4

Oggetto della disposizione:

Compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni di esami nonché incentivi finalizzati alla prosecuzione degli studi ed all'eccellenza degli studenti.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

I	ANNO	2007	Importo € 63.810.000
II	ANNO	2008	Importo € 63.810.000
III	ANNO	2009	Importo € 63.810.000

Onere a regime: € 63.810.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

Articolo 3 comma 4

Oggetto della disposizione:

Compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni di esami nonché incentivi finalizzati alla prosecuzione degli studi ed all'eccellenza degli studenti.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I	ANNO	2007	Importo € 38.950.000
II	ANNO	2008	Importo € 38.950.000
III	ANNO	2009	Importo € 38.950.000

Onere a regime: € 38.950.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

SCHEMA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 febbraio 2007, n. 9

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Benefici fiscali per i proprietari degli immobili locati ai conduttori appartenenti a particolari categorie sociali.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Conservazione nel conto dei residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.

I ANNO 2008 Importo € 63.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 febbraio 2007, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

Articolo 5 comma 1

Oggetto della disposizione:

Costituzione, presso il ministero della solidarietà sociale, dell'Agenzia nazionale per i giovani

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese: art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (€ 300.000); art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (€ 300.000).

I	ANNO	2007	Importo € 600.000
II	ANNO	2008	Importo € 600.000
III	ANNO	2009	Importo € 600.000

Oneri successivi: a decorrere dal 2010 (si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d, della legge di contabilità (tab. C della legge finanziaria)

CORR. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 1 comma 6 *quinquies*

Oggetto della disposizione:

Proroga fino al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzativa della precedente spesa: art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I ANNO 2007 Importo € 700.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 2 comma 3

Oggetto della disposizione:

Proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carni avicole colpite dall'emergenza aviaria.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzativa della precedente spesa: art. 5, comma 3 *ter*, del decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

I ANNO 2007 Importo € 50.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 2 comma 4

Oggetto della disposizione:

Proroga al 31 dicembre 2007 dei poteri del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento di tutte le emergenze zootecniche.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzativa della precedente spesa: art. 5, comma 3 *ter*, del decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

I ANNO 2007 Importo € 150.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 3 *bis* comma 3

Oggetto della disposizione:

Proroga al 31 dicembre 2009 per la realizzazione di interventi a favore del comune di Pietrelcina

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO	2007	Importo € 1.500.000
II	ANNO	2008	Importo € 1.500.000
III	ANNO	2009	Importo € 1.500.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 3 *quater* comma 1

Oggetto della disposizione:

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di definizione automatica per le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 in Piemonte.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007 e per gli anni a decorrere dal 2009; al ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 2008.

I	ANNO	2007	Importo € 1.500.000
II	ANNO	2008	Importo € 1.500.000
III	ANNO	2009	Importo € 1.500.000

Oneri successivi: € 1.500.000 annui a decorrere dal 2010 fino alla cessazione delle esigenze

CORR. PLURIEN.

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 6 comma 8 *quater*

Oggetto della disposizione:

Proroga al 31 dicembre 2007 del termine di esenzione dall'imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché delle tasse di concessione governativa, relativamente alla ricostruzione di immobili nella Valle del Belice

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I ANNO 2007 Importo € 2.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Articolo 6 comma 8 *quinquies*

Oggetto della disposizione:

Proroga al 31 dicembre 2008 della sospensione dei termini dei pagamenti di contributi, tributi ed imposte a favore degli enti non commerciali.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO	2007	Importo € 500.000
II	ANNO	2008	Importo € 500.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 febbraio 2007, n. 19

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:
Copertura degli oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO	2007	Importo € 14.130
II	ANNO	2008	Importo € 7.870
III	ANNO	2009	Importo € 14.130

Onere a regime: € 14.130 a decorrere dal 2010.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 marzo 2007, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Articolo 7

Oggetto della disposizione:
Copertura degli oneri

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzativa : art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007 (Fondo di riserva per provvedere ad esigenze connesse con la proroga di missioni internazionali di pace).

I ANNO 2007 Importo € 1.000.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 marzo 2007, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Articolo 7

Oggetto della disposizione:
Copertura degli oneri

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese: legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I ANNO 2007 Importo € 20.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 marzo 2007, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Articolo 7

Oggetto della disposizione:
Copertura degli oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO	2007	Importo € 24.550.000
---	------	------	----------------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 marzo 2007, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

Articolo 7

Oggetto della disposizione:
Copertura degli oneri

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Onere a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I ANNO 2007 Importo € 6.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Articolo 8 comma 4 *ter*

Oggetto della disposizione:

Portabilità del mutuo surrogazione volontaria del debitore. Copertura dell'onere derivante dal mancato introito dell'imposta sostitutiva sui mutui rinegoziati.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi ai Ministeri:

dell'economia e delle finanze per gli anni 2007 e a decorrere dal 2009;
della solidarietà sociale per il 2008.

I	ANNO	2007	Importo € 2.500.000
II	ANNO	2008	Importo € 2.500.000
III	ANNO	2009	Importo € 2.500.000

Oneri a regime: € 2.500.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

SCHEDA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Articolo 13 comma 3

Oggetto della disposizione:

Riconoscimento di una detrazione o di una deduzione d'imposta (a seconda della natura del soggetto elargitore) per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002

I	ANNO	2008	Importo € 54.000.000
II	ANNO	2009	VEDERE SCHEDA SUCCESSIVA

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Articolo 13 comma 3

Oggetto della disposizione:

Riconoscimento di una detrazione o di una deduzione d'imposta (a seconda della natura del soggetto elargitore) per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

I	ANNO	2008	VEDERE SCHEDA PRECEDENTE
II	ANNO	2009	Importo € 31.000.000

Oneri a regime: € 31.000.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 aprile 2007, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

Articolo 2 *bis* comma 9

Oggetto della disposizione:

Promozione e conservazione delle risorse fitogeniche per l'agricoltura: funzionamento di un apposito registro nazionale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero:
delle politiche agricole alimentari e forestali

I	ANNO	2007	Importo € 30.000
II	ANNO	2008	Importo € 30.000
III	ANNO	2009	Importo € 30.000

Oneri a regime: € 30.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 aprile 2007, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

Articolo 3 comma 5

Oggetto della disposizione:

Procedura d'infrazione. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia fiscale e societaria.

4. MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge

I	ANNO	2007	Importo €	26.000.000
---	------	------	-----------	------------

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 aprile 2007, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

Articolo 5 *bis* comma 5

Oggetto della disposizione:

Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Onere a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

I	ANNO	2007	Importo € 2.100.000
II	ANNO	2008	VEDERE SCHEMA SUCCESSIVA
III	ANNO	2009	VEDERE SCHEMA SUCCESSIVA

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 aprile 2007, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

Articolo 5 *bis* comma 5

Oggetto della disposizione:

Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero:
della salute

I	ANNO	2007	VEDERE SCHEDA PRECEDENTE
II	ANNO	2008	Importo € 4.400.000
III	ANNO	2009	Importo € 4.600.000

Oneri a regime: € 4.600.000 a decorrere dal 2010

CORR. PERM.

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2007**

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV. D.L. n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	1	11/01/07	10	13/01/07		1-2	Gov.
2	9	08/02/07	37	14/02/07		3	Gov.
3	13	06/02/07	40/S.O.	17/02/07			Gov.
4	15	23/02/07	46	24/02/07	297/06	4	Gov.
5	16	23/02/07	47	26/02/07	299/06		Gov.
6	17	26/02/07	47/S.O.	26/02/07	300/06	5-11	Gov.
7	19	19/02/07	53/S.O.	05/03/07		12	Gov.
8	38	29/03/07	76	31/03/07	4/07	13-16	Gov.
9	40	02/04/07	77/S.O.	02/04/07	7/07	17-19	Gov.
10	41	04/04/07	80	05/04/07	8/07		Gov.
11	46	06/04/07	84	11/04/07	10/07	20-23	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2007**

legge	2007	2008	2009	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
1	102.760.000	102.760.000	102.760.000		102.760.000
9		63.000.000			
15	600.000	600.000	600.000		*
17	6.400.000	3.500.000	3.000.000		**
19	14.130	7.870	14.130		14.130
38	1.050.550.000				
40	2.500.000	56.500.000	33.500.000		33.500.000
46	28.130.000	4.430.000	4.630.000		4.630.000
Totale	1.190.954.130	230.797.870	144.504.130		140.904.130

* A decorrere dal 2010 si provvede ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. D della legge di contabilità (tab. C legge finanziaria)

** Sulla presenza di oneri permanenti, si rinvia alle osservazioni contenute nel testo

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA GENNAIO-APRILE 2007

	2007	2008	2009	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:					
PARTE CORRENTE	31.094.130	8.937.870	8.644.130	48.676.130	91,54
C/ CAPITALE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	8,46
TOTALE FONDI SPECIALI	32.594.130	10.437.870	10.144.130	53.176.130	3,40
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA NUOVE O MAGGIORI ENTRATE ALTRE FORME DI COPERTURA	1.124.260.000	103.360.000	134.360.000	1.361.980.000	86,96
	26.000.000			26.000.000	1,66
	8.100.000	117.000.000		125.100.000	7,99
TOTALE	1.190.954.130	230.797.870	144.504.130	1.566.256.130	100,00

Tavola 5

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2007**

N.	DECRETO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
1	303	29/12/06	7 S.O.	10/0/07	Legge n. 262/2005
2	307	15/12/07	13	17/01/07	Legge n. 246/2005
3	311	29/12/06	26/S.O.	01/02/07	Dir. Com. 2002/91
4	3	08/01/07	24	30/01/07	Dir. Com. 2003/109
5	5	08/01/07	25	31/01/07	Dir. Com. 2003/86
6	6	26/01/07	25	31/01/07	Dir. Com. 2004/17 e 2004/18
7	11	12/01/07	39	16/02/07	Reg. CE 1236/2005
8	20	08/02/07	54	06/03/07	Dir. Com. 2004/8
9	22	02/02/07	64/S.O.	17/03/07	Dir. Com. 2004/22
10	24	25/01/07	66	20/03/07	Dir. Com. 2003/110
11	25	06/02/07	67	21/03/07	Dir. Com. 2002/14
12	26	02/02/07	68 S.O.	22/03/07	Dir. Com. 2003/96
13	28	06/02/07	70	24/03/07	Dir. Com. 2003/41
14	30	06/02/07	72	27/03/07	Dir. Com. 2004/38
15	32	02/02/07	73	28/03/07	Dir. Com. 2003/51
16	47	31/01/07	84	11/04/07	Dir. Com. 2004/68
17	48	06/02/07	85	12/04/07	Dir. Com. 2003/72
18	49	06/02/07	86	13/04/07	Dir. Com. 2003/123
19	50	02/03/07	86	13/04/07	Dir. Com. 2004/9 e 2004/10
20	51	28/03/07	94	23/04/07	Dir. Com. 2003/71
21	52	06/02/07	95	24/04/07	Dir. Com. 2003/122